

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

DI.GI. Costruzioni S.r.l.

digi@legalmail.it

Oggetto: DI.GI. Costruzioni S.r.l. – Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili” –Conferenza dei Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e smi, art. 14 bis- - Riscontro nota del SGRB prot. 0278085/21 del 05/07/2021. **Richiesta integrazioni e chiarimenti.**

Con riferimento alla nota regionale richiamata in oggetto, considerato che la Conferenza dei Servizi preliminare, è *“finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati”*, questa Distretto, congiuntamente all’Area Tecnica, ha esaminato il documento allegato alla suddetta nota regionale, pur essendo la stessa priva di sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato. Analizzando, ad ogni modo, i contenuti, si ritiene necessario che la Società chiarisca e integri gli aspetti di seguito riportati.

Localizzazione dell’impianto.

Dalla documentazione non si evince quale sia la prevista ubicazione dell’impianto. Tale aspetto non consente, al momento, di rilevare eventuali problematiche di carattere localizzativo (con particolare riferimento ai criteri localizzativi di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, al Piano di Tutela della Qualità dell’aria, ecc) ovvero evidenziare eventuali criticità ambientali (p.e. prossimità di recettori, stato di qualità del corpo idrico che riceverà lo scarico, effetto cumulo con altre attività analoghe, ecc).

Hydrochar come sottoprodotto, materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto o rifiuto.

L’impianto si inquadra come impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti da fanghi di depurazione, codice EER 190805, per una potenzialità di 20.000 t/a, che produrrà 3.600 t/a di materiale denominato Hydrochar.

In esito al trattamento, la Società ritiene che si produrrà un “sottoprodotto”, come definito dall’art. 184 bis del D. Lgs. 152/06. Tuttavia, partendo da un rifiuto, il materiale derivante dal trattamento potrà inquadrarsi o come *“materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto”*, se soddisfa i criteri previsti dall’art. 184 ter del D. Lgs. 152/06, ovvero dovrà inquadrarsi sempre come rifiuto.

Un sottoprodotto è, infatti, un materiale che non è mai stato inquadrato come rifiuto e che deriva da un processo produttivo (e non da un processo di trattamento di un rifiuto) di cui è parte integrante, il cui scopo principale non è la produzione della sostanza e dell’oggetto stesso. In questo caso, pertanto, si ritiene non ricorrano le condizioni per la qualifica del materiale Hydrochar come sottoprodotto.

La stessa Società, d’altra parte, indica i seguenti utilizzi come rifiuto del materiale Hydrochar:

- Utilizzo in agricoltura come fango, effettuando l'attività di recupero R10, ai sensi del D. Lgs. 99/92;
- Utilizzo nella caldaia dell'impianto, effettuando sul materiale l'attività di recupero R1.

Solo qualora si creassero le condizioni normative, l'azienda ritiene che il materiale potrà essere utilizzato in agricoltura come ammendante ai sensi del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, cessando pertanto la qualifica di rifiuto, ma questo necessita che tale ammendante sia espressamente previsto nel D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 ed, inoltre, occorrerà che sia rilasciata apposita autorizzazione che dia evidenza del rispetto dei criteri di cui all'art. 184 ter del D. LGs. 152/06.

Occorre pertanto che la Società indichi il codice EER del rifiuto Hydrochar che sottoporrà alle operazioni R10 oppure all'operazione R1, specificando la quota parte che sarà avviata a R1 e la quota parte che sarà avviata a R10 e prevedendo in ambedue i casi le caratteristiche specifiche dei processi e dei prodotti generati. Si ricorda che, per il fango utilizzato in agricoltura, occorre dare evidenza di quanto previsto dal D. LGs. 99/92.

Per quanto attiene all'utilizzo "energetico" del prodotto ottenuto (rifiuto o materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto) nella caldaia interna all'impianto, l'azienda deve produrre ulteriore documentazione tecnica che contenga quanto previsto dalle norme specifiche di settore a cui l'azienda intende riferirsi, compresi tutti gli accorgimenti per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e le condizioni ricorrenti.

Ceneri di caldaia

Dall'incenerimento in caldaia, l'azienda dichiara che si otterrà il rifiuto costituito dalla ceneri di combustione 190112, che sarà avviato a smaltimento ovvero a recupero presso impianti autorizzati. L'azienda ritiene, anche in questo caso che possano ricorrere le condizioni di "sottoprodotto", ma l'evidenza di tale supposizione non è fornita.

Effluente idrico

L'effluente idrico prodotto dal trattamento sarà inviato, previo trattamento di osmosi inversa mediante l'uso di membrane semipermeabili, in corpo idrico superficiale, nel rispetto dei VLE di tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e non nel rispetto della parte V come erroneamente riportato. In merito, non essendo definita la localizzazione dell'impianto né l'eventuale corpo idrico presente ove recapitare gli effluenti trattati, non è possibile esprimere ulteriori valutazioni.

Concentrato di osmosi

Del concentrato dell'osmosi inversa si potrà, secondo la Società effettuare l'utilizzazione agronomica. Tuttavia, l'art. 112 del D. Lgs. 152/06 consente l'utilizzazione agronomica solo per effluenti di allevamento, acque di vegetazione di frantoi oleari, acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari e dalle aziende di cui all'art. 101 c. 7 lettera a), b), c). Pertanto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti degli impianti di trattamento di rifiuti non sembra essere consentita. In alternativa, l'azienda ritiene che il concentrato potrà essere avviato ad impianti di produzione di concimi organici. Analogamente all'Hydrochar, l'azienda dovrà qualificare il concentrato come materia che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter, ovvero ancora come rifiuto, dandone evidenza con opportuna documentazione tecnica.

Quadro dei procedimenti previsti.

Nella Tabella 4. Schema riassuntivo della proposta di inquadramento normativo, l'azienda riporta le possibili soluzioni di procedimento amministrativo da percorrere.

Dopo lo schema la Società specifica che l'impianto non debba essere assoggettato ad AIA in quanto impianto di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti (vedi all. VIII parte II D. Lgs. 152/06), ma debba essere assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06.

Con riferimento a quanto sopra, si invita l'Autorità Competente a considerare la Circolare n. 27569 del 14/11/2016 emanata dal Ministero dell'Ambiente su indicazione del Coordinamento AIA:

10. Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione

Le attività di sperimentazione sono richiamate in un due punti distinti della parte seconda del D.Lgs 152/2006. In particolare, l'allegato VIII esclude dal campo di applicazione della disciplina IPPC gli impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi, mentre l'art. 29-*sexies*, comma 9-*ter*, prevede la possibilità di fissare deroghe temporanee ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

A riguardo appare opportuno chiarire le differenze tra i due casi.

La disposizione dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*ter*, è stata introdotta, conformemente alla direttiva comunitaria (art. 15, par. 5, della direttiva

2010/75/UE), per permettere ai gestori di impianti IPPC di sperimentare tecniche nuove che potrebbero, tra l'altro, garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti (punto 17 delle premesse della direttiva).

Invece, l'esclusione operata nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 si riferisce ad impianti la cui finalità non è la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio, ma la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi. Per tali impianti, a causa della natura intrinseca delle attività in essi svolte, non è possibile l'individuazione e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, e va pertanto garantita l'esclusione dagli obblighi IPPC.

Da quanto sopra indicato, si evince che l'esclusione operata dall'allegato VIII si riferisce esclusivamente ad attività di sperimentazione che non hanno lo scopo di produrre prodotti o fornire servizi, ma hanno come scopo solo la ricerca di nuovi prodotti e processi.

Sulla base, tuttavia, delle capacità trattate, sembrano non ricorrere le condizioni per attivare il procedimento di AIA.

Lo schema, soprattutto per quanto riguarda le fasi dell'autorizzazione all'esercizio, successiva quindi alla verifica di assoggettabilità, sembra essere in alcune parti non coerente. Si ricorda, infatti, che il procedimento di cui all'art 208 del Dlgs n. 152/06 è un procedimento unico che tiene conto della valutazione e della

definizione di tutti gli aspetti ambientali interessati da una specifica attività, senza dover ricorrere ad autorizzazioni di settore.

Si rimette comunque ogni determinazione all'A.C. circa l'individuazione del procedimento amministrativo da attivare.

Distinti saluti.

Il gruppo istruttorio

Ing. Simonetta Campana

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Ing. Antonella Troiani

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Il Direttore dell' Area Tecnica

Dott.ssa Luciana Di Croce

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Il Direttore del Distretto dell'Aquila

Dott.ssa Virginia Lena

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*